



collegamento
www.siulp.it

fi@sh

del 14 maggio 2021



Rinnovo Contratto il Siulp scrive a Draghi per reperire le risorse necessarie

Riportiamo il testo della lettera inviata al Presidente del Consiglio, Prof. Mario Draghi, in data 12 maggio 2021:

“Signor Presidente del Consiglio Prof. Mario Draghi,

con la riapertura dei tavoli per il rinnovo dei contratti per il personale del Comparto Sicurezza-Difesa abbiamo apprezzato l’attenzione che ha voluto riservare alle donne e agli uomini che si occupano della sicurezza e difesa del Paese, nonché la volontà del Suo Esecutivo di giungere ad una definizione degli accordi.

Un importante segnale per tutti gli operatori del Comparto che da sempre sono impegnati nel fronteggiare le varie emergenze relative alla sicurezza e alla difesa del nostro Paese, dal contrasto alle mafie, al terrorismo nazionale ed internazionale, dal sovraffollamento delle carceri, dalla crescente tensione penitenziaria, alla criminalità in genere, alle missioni di pace nei vari scenari di guerra e ora anche al contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Nella fase di riavvio dei lavori non è stata presa in alcun modo in considerazione la parte relativa alla “specificità della funzione” così come previsto dall’art 19 L. 183/2010, che richiede anche il riconoscimento economico in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali, previste da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna.

Il finanziamento della “specificità” è indispensabile per remunerare in via principale l’operatività e le attività di servizio più disagiate e/o di maggiore rischio peculiari al personale delle forze dell’ordine e delle Forze armate a cui il restante personale del pubblico impiego non è esposto.

Da parte nostra auspichiamo che possa trovare positivo riscontro l’apprezzabile intenzione del Ministro per la Pubblica Amministrazione prof. Renato Brunetta di avviare una interlocuzione con i Ministri competenti e con il MEF per verificare la possibilità di reperire le ulteriori indispensabili risorse per incrementare le attuali disponibilità economiche.

Sig. Presidente, è essenziale, sotto un profilo sociale e finanziario, anche in considerazione del blocco pluriennale della contrattazione economica, non svilire la dignità delle donne e degli uomini in uniforme impegnati in prima persona per la difesa, la sicurezza e la tutela della collettività, soprattutto in un momento drammatico come quello attuale, dove il quadro pandemico comporta profonde lacerazioni non solo per la salute pubblica, ma anche della coesione sociale e per le stesse libertà economiche.

Per il rilancio del nostro Paese, risulta allora quanto mai fondamentale investire sulla sicurezza, quale preconditione per la crescita indefettibile per ogni stato sociale, affinché sia possibile una effettiva ripresa anche economica in ogni settore. Infatti, la sicurezza interna ed esterna è chiaramente l’asse portante della piramide del benessere economico, atteso che senza la garanzia di stabilità internazionale, di civile convivenza e di legalità interna non c’è settore dell’economia che possa ripartire. Giacché ogni crisi è terreno fertile per la criminalità, sia predatoria che organizzata, che, approfittando della debolezza in cui versano sia il settore imprenditoriale che quello dei piccoli risparmiatori, approfitta per aumentare i propri profitti e il controllo del territorio.

Tutto ciò implica la necessità di garantire l’indipendenza della funzione del comparto sicurezza e difesa, garantendolo anche sotto il profilo retributivo, poiché attraverso l’indipendenza economica si può garantire anche una effettiva dignità funzionale.

È quindi chiaro che il Comparto Sicurezza-Difesa non può essere escluso dalle valutazioni afferenti il recovery fund.

Per tali ragioni, Signor Presidente, conoscendo la Sua sensibilità e l’attenzione che riserva al nostro Comparto, la invitiamo a voler valutare quanto rappresentato, affinché si possa addivenire all’individuazione di adeguate risorse per un rinnovo contrattuale dignitoso e che tenga in considerazione la terzietà della funzione e la specificità di tutti gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa, spesso sacrificati per tutta la carriera professionale nella tutela dell’altrui incolumità anche a costo della stessa vita.

Nel ringraziarLa per l’attenzione che ci dedicherà, Le porgiamo i nostri migliori saluti con sensi di rinnovata stima e gli auguri di buon lavoro.

Cordialmente.”

Concorso interno a 2214 posti nella qualifica di vice sovrintendente - Il TAR ordina lo scorrimento della graduatoria del per tutti i posti rimasti vacanti a seguito delle rinunce dei vincitori

L'esigenza di procedere allo scorrimento della graduatoria per i posti rimasti vacanti in seguito alle rinunce successive alla assegnazione delle sedi risponde alla legittima esigenza di coprire, nel limite del possibile, tutti i posti messi a concorso.

E' questo il principio enunciato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) nella sentenza n. 03896/2021 del 31 Marzo 2021, con cui lo stesso Tribunale ha accolto il ricorso collettivo per l'annullamento del provvedimento dell'8 agosto 2020 con il quale era stato disposto lo scorrimento della graduatoria del concorso interno per la copertura di 2214 posti nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato (concorso indetto con decreto del 27 dicembre 2018), nella parte in cui limitava lo scorrimento a 106 posti, successivamente portati a 110 posti, senza estenderlo ad un numero di posti pari a tutti i soggetti rinunciatari prima dell'avvio del corso di formazione.

Ricordiamo che il concorso in argomento è stato espletato in applicazione della norma transitoria recata dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del D.lgs. 29/05/2017, n. 95, il quale alla lettera a) dispone che, nella fase di prima applicazione del decreto legislativo, in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre del 2017, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro l'anno successivo, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b).

Il comma 1, alle successive lettere a) bis e a) ter prevede altre procedure per la copertura dei posti di vice sovrintendente disponibili negli anni compresi tra il 2018 e il 2022, intervenendo anche sulla relativa dotazione organica.

Di seguito, alla lettera a) quater, il richiamato comma 1 prevede che, in relazione alle procedure scrutinali e concorsuali di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24-quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.

Nelle motivazioni della Sentenza il Tribunale osserva che il meccanismo di copertura dei posti rimasti scoperti a causa delle rinunce dei vincitori è disciplinato, appunto, dall'articolo 24 quater, comma 5 del regolamento appena citato.

Il comma 5 dispone che, fino alla data di comunicazione della sede di successiva assegnazione, che avviene prima dell'inizio del relativo corso di formazione professionale, i posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

Da questa norma i Giudici desumono che in caso di rinuncia precedente la comunicazione della sede di successiva assegnazione, i posti rimasti scoperti devono essere devoluti ai partecipanti alla procedura parallela prevista, a regime, dall'articolo 24 quater, comma 1, per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della polizia. Questo perché il regime ordinario di accesso al ruolo dei sovrintendenti è articolato in due procedure parallele, rispettivamente disciplinate dalla lettera a) e dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 quater.

Il comma 1, lettera a) prevede, per il 70% dei posti disponibili ogni anno, una selezione mediante scrutinio per merito comparativo.

Il comma 1, lettera b) prevede, per il restante 30% dei posti disponibili ogni anno, un concorso interno per titoli ed esame. A regime, dunque, al fine di assicurare la copertura di tutti i posti messi a concorso, la regolamentazione vigente prevede questa devoluzione dei posti lasciati liberi dai rinunciatari a favore dei partecipanti alla procedura parallela, operando in senso reciproco, per cui le rinunce alla selezione mediante scrutinio per merito comparativo vanno a vantaggio degli idonei non vincitori del concorso interno per titoli ed esame, mentre le rinunce dei vincitori del concorso interno liberano posti di cui possono disporre gli idonei non vincitori della procedura di selezione per merito comparativo.

Nella fase transitoria, essendo unitaria la procedura di accesso al ruolo dei sovrintendenti, non può operare questo meccanismo di devoluzione dei posti tra le due procedure parallele. Tenuto conto di ciò, il Ministero resistente ha inteso interpretare la norma nel senso della impossibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria, accantonando i posti lasciati liberi dai rinunciatari per il concorso della successiva annualità. L'interpretazione seguita dall'amministrazione secondo il TAR non è corretta.

Invero, si legge nella sentenza, sul piano dell'interpretazione letterale, si deve considerare che l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo numero 95 del 2017 conferma espressamente le aliquote delle riserve di posti previste dall'articolo 24 quater, comma 1, lettera a) e lettera b) del d.p.r. numero 335 del 1982.

Dunque, pure in presenza di un concorso unico, sono ravvisabili due distinte graduatorie, una riservata al personale partecipante in base all'articolo 24 quater, comma 1, lettera a) e l'altra riservata al personale ammesso al concorso in forza dell'articolo 24 quater, comma 1, lettera b).

Si deve ritenere, quindi, che non vi sia ragione ostativa alla devoluzione dei posti lasciati liberi dei rinunciatari appartenenti ad una graduatoria a favore degli idonei non vincitori inseriti nell'altra graduatoria, trattandosi di due graduatorie parallele formate nell'ambito dello stesso concorso.

Secondo il Tribunale la finalità della norma sulla devoluzione dei posti tra graduatorie parallele risiede nell'esigenza di coprire tutti i posti messi a concorso per una determinata annualità.

Non si tratta, infatti, di uno scorrimento di graduatoria collegato ad un aumento dei posti dei vincitori, nel qual caso effettivamente si porrebbe il problema di non arrecare danno ai partecipanti al concorso successivo che si vedrebbero ingiustamente penalizzati qualora una annualità fosse privilegiata rispetto a quella seguente, beneficiando di un numero di posti superiore rispetto a quello previsto.

Nel caso di cui si tratta, invece, la devoluzione dei posti da una graduatoria all'altra consente semplicemente la copertura integrale dei posti messi a concorso per quella determinata annualità, per cui l'interpretazione restrittiva sostenuta dall'amministrazione non trova fondamento sul piano sostanziale.

Peraltro, la stessa amministrazione ha proceduto, sempre nell'ambito del concorso controverso, ad un successivo scorrimento della graduatoria, più limitato rispetto a quello chiesto dai ricorrenti.

Il Ministero, infatti, ha attribuito agli idonei non vincitori i posti non assegnati in seguito alle rinunce pervenute dopo l'assegnazione ai vincitori della sede di servizio, rinuncia esercitabile entro il termine di 7 giorni, ai sensi delle lettere e) bis ed e) ter del più volte richiamato articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 95 del 2017. Tale modo di procedere rasenta l'irragionevolezza.

Procedere allo scorrimento della graduatoria per i posti rimasti vacanti in seguito alle rinunce successive alle assegnazioni delle sedi risponde alla legittima esigenza di coprire, nel limite del possibile, tutti i posti messi a concorso.

EURISPES: SIULP, ringraziamo gli italiani per aver confermato che la Polizia è strumento di garanzia per la democrazia e per i bisogni dei cittadini

Riportiamo le dichiarazioni del Segretario Generale, Felice Romano, inviate alla stampa in data 13 maggio u.s.:

“Ringraziamo i cittadini per l’ennesima conferma conferita con il loro gradimento nella Polizia di Stato a dimostrazione di come il servizio svolto sia stato percepito come garanzia della democrazia e strumento fondamentale per rispondere ai loro bisogni e a quelli dei territori del nostro Paese.

Un ringraziamento anche all’Eurispes che con il proprio rapporto annuale ha riscontrato, anche quest’anno a dimostrazione della capacità dell’intera Istituzione di saper leggere e interpretare i bisogni della gente, come sette cittadini su dieci esprimono il loro gradimento nei confronti della Polizia di Stato. Un risultato che assume una valenza ancora più importante se pensiamo che questo gradimento si riferisce ad uno degli anni che ha registrato, per effetto della pandemia, uno dei momenti più drammatici dal dopoguerra ad oggi.

Questo risultato, che rende merito allo sforzo straordinario fatto dalle donne e dagli uomini della Polizia di Stato in un momento di gravissima difficoltà e di grande smarrimento persino dei valori etici della nostra società e durante il quale sono stati messi in discussione persino i valori fondanti della coesione sociale, è foriero di rinvigorismento del senso di appartenenza e dell’azione al servizio dei cittadini.

Così in una nota Felice ROMANO, Segretario Generale del SIULP commenta il risultato emerso dal rapporto annuale dell’Eurispes.

Senso etico, spirito di abnegazione, cordialità, professionalità e rigorosa equidistanza nell’esercizio delle proprie funzioni, caratteristiche imprescindibili nell’essere poliziotti al servizio del Paese, sono gli ingredienti che hanno consentito ai cittadini di percepire la Polizia di Stato come una fondamentale istituzione per i loro bisogni e per la salvaguardia della loro sicurezza e del sereno quieto vivere.

Ma questo risultato, conclude Romano, è anche una gratificazione al lavoro svolto dal sindacato che da quarant’anni opera per rendere l’istituzione Polizia come una casa trasparente e al servizio dei cittadini. Giacché il progetto del SIULP voleva garantire l’equilibrio dei poteri decisionali e delle funzioni, emancipando la dignità del lavoratore di polizia elevandola a professionista della sicurezza per arrivare a costruire un sistema che fosse una filiera coerente, capace di produrre servizi correlati ai bisogni dei cittadini, compatibile con le risorse disponibili, in modo da garantire quella precondizione indispensabile per lo sviluppo politico, sociale ed economico del nostro Paese.

Le nuove scadenze per garantire continuità all’azione amministrativa

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato un nuovo decreto contenente "disposizioni urgenti in materia di termini legislativi". Si tratta del cosiddetto "Decreto Proroghe" che posticipa alcuni termini, ormai prossimi alla scadenza, per garantire una certa continuità nell'azione amministrativa, visto che anche lo stato di emergenza causa del Covid è stato prorogato al 31 luglio 2021 dal "Decreto Riapertura".

Il provvedimento si compone di 11 articoli e tra le varie disposizioni concede più tempo (fino al 31 dicembre 2021) a Regioni, Enti locali, Camere di commercio, loro Unioni e aziende speciali per rendiconti e bilanci. Vediamo le principali:

Prorogato sempre fino al 31 dicembre 2021 il regime temporaneo per poter esercitare poteri speciali (Golden Power) disponendo l'obbligo di notificare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le acquisizioni, da parte di soggetti esteri, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende operanti in settori critici.

Prorogata invece fino al 30 settembre 2021 la validità del regime transitorio per quanto riguarda i controlli radiometrici.

Il decreto, fino al 31 dicembre 2021, dà la possibilità alle pubbliche amministrazioni di avvalersi del lavoro agile, nelle modalità semplificate sancite dall'articolo 236 del Decreto Rilancio n. 34/2020, senza vincolarle al rispetto del limite della percentuale minima del 50%, purché i servizi vengano erogati con regolarità, continuità, efficienza e nel rispetto dei tempi sanciti dalla normativa vigente. Regola che il decreto estende fino alla fine dell'emergenza ai dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. La disposizione interviene anche sul Pola (Piano organizzativo del lavoro agile), cancellando il limite del 60% dell'attività svolta in smart working e facendo scendere dal 30% al 15% la soglia minima, in caso di mancata adozione del piano.

Prorogato al 30 settembre 2021 il periodo di validità dei documenti di riconoscimento e d'identità.

I permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile saranno validi fino al 31 luglio e nelle more di questo termine i titolari avranno la possibilità di presentare istanza per il rinnovo del documento.

La prova teorica per il conseguimento della patente di guida potrà essere sostenuta fino al 31 dicembre 2021 per le domande presentate durante lo scorso anno, mentre per quelle presentate a partire dal primo gennaio 2021 ci sarà tempo fino alla cessazione dello stato di emergenza.

La revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi potrà essere effettuata fino al 31 dicembre 2021 anche da parte degli ispettori autorizzati.

Prorogata al 31 dicembre 2021 l'autorizzazione per le navi da crociera iscritte nel Registro delle navi abilitate alla navigazione internazionale di effettuare il trasporto marittimo a pagamento di merci e passeggeri tra porti dello stesso Stato.

Prorogata fino al 31 dicembre 2021 la possibilità di svolgere in modalità semplificata, da remoto, gli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati. Stessa proroga per l'esame di abilitazione dei consulenti del lavoro.

Fino al 31 dicembre 2021 chi intende procedere all'esecuzione di piccoli interventi edilizi provvisori finalizzati a evitare la diffusione del COVID-19 in luoghi di aggregazione come le spiagge, le piscine e i parchi potranno avvalersi del regime autorizzatorio semplificato previsto dall'art. 264 del dl n. 34 del 2020.

In materia penitenziaria è disposta la proroga al 31 luglio 2021 delle seguenti misure:

- licenze premio straordinarie per i detenuti in semilibertà con una durata anche superiore a 45 giorni;
- permessi premio in deroga ai limiti temporali stabiliti dall'ordinamento penitenziario per i detenuti che hanno già beneficiato di permessi, che sono stati assegnati al lavoro esterno o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale esterne;
- detenzione domiciliare e pene detentive in luoghi esterni al carcere per i detenuti che si sono macchiati di reati diversi da quelli che destano un maggiore allarme sociale se devono scontare una pena detentiva che non supera i 18 mesi.

Illegittimo l'utilizzo di app e pass vaccinali per accedere a locali o fruire di servizi senza una legge dello Stato

Il Garante per la privacy ha richiamato l'attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull'obbligo di rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali in relazione all'implementazione di possibili soluzioni, anche digitali (es. app), per rispondere all'esigenza di rendere l'informazione sull'essersi o meno vaccinati come condizione per l'accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi (es. aeroporti, hotel, stazioni, palestre ecc.). I dati relativi allo stato vaccinale, infatti, sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali.

Il Garante ritiene, pertanto, che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale dei cittadini a fini di accesso a determinati locali o di fruizione di determinati servizi, debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l'interesse pubblico che si intende perseguire e l'interesse individuale alla riservatezza.

In assenza di tale eventuale base giuridica normativa - sulla cui compatibilità con i principi stabiliti dal Regolamento Ue il Garante si riserva di pronunciarsi - l'utilizzo in qualsiasi forma, da parte di soggetti pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di app e pass destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi illegittimo.

Cordoglio per Luciano Caligiuri fondatore del SIULP

Si è spento all'età di 85 anni, un grande uomo, un amico, Luciano Caligiuri, ispettore Capo della polizia di Stato e fondatore del SIULP

Persona sempre gentile e disponibile, punto di riferimento per i Colleghi e per i cittadini, Luciano ha creduto da subito nel processo riformatore e nel movimento democratico per la smilitarizzazione del disciolto Corpo della P.S. e la nascita del Siulp.

Vogliamo salutarlo con affetto e ringraziarlo per quanto ha fatto per la Polizia e per i poliziotti, ma soprattutto vogliamo ricordarlo per quello che è stato. Una persona leale che ha combattuto sempre per le cose nelle quali credeva.

Il Siulp si unisce al dolore dei familiari ed esprime il proprio cordoglio per la perdita di Luciano.

Può costituire reato il corteggiamento ossessivo e invadente

"Configura il reato di molestie un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo o confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell'altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà."

Questo quanto sancito dalla sentenza n. 7993/2021 della Cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la sentenza del giudice di merito che aveva condannato l'imputato a tre mesi di arresto per il reato di molestie, dopo la riqualificazione dell'iniziale contestazione per stalking, per aver sottoposto a un "corteggiamento petulante, sgradito e molesto" la persona offesa soprattutto sul posto di lavoro e in alcuni bar della città.

Per la Cassazione che ha confermato le conclusioni del Giudice d'appello, "ai fini della configurabilità del reato di molestie previsto dall'art. 660 cod. pen., per petulanza si intende un atteggiamento di arrogante invadenza e di intromissione continua ed inopportuna della altrui sfera di libertà."

Sotto il profilo oggettivo le condotte dell'imputato integrano quindi senza dubbio il reato di molestie, in quanto rappresentate da: "saluti insistenti e confidenziali con modalità invasive della sfera della riservatezza (in un'occasione abbracciandola); gli incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l'imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci con lei), come anche per strada inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa" il tutto nonostante il disappunto della vittima, che ha dimostrato di non gradire questo corteggiamento ossessivo. Per integrare il reato di molestie, del resto, è sufficiente che si realizzi una significativa ed effettiva intrusione nella sfera privata altrui in misura tale da poterla assurgere a molestia o disturbo.

Infondate anche le argomentazioni sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in quanto, ai fini della configurazione del reato di molestie, è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta e la consapevolezza che questa è idonea a molestare o disturbare il soggetto che la subisce. Consapevolezza che nel caso di specie è provata dalle diverse manifestazioni di disappunto della vittima, che ha dichiarato di non gradire un corteggiamento così pressante, molesto, indiscreto, ostinato e sgradito.

Giuste, secondo la Cassazione, sia la pena applicata che la mancata concessione delle attenuanti generiche, alla luce della durata della condotta, che si è protratta per più di un anno e mezzo durante il quale l'imputato non ha mostrato alcuna sensibilità davanti al fastidio e al malessere dimostrati dalla vittima.

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare – Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Mascherine monouso anti COVID-19 prodotte da FCA Italy S.p.A., riportante il logo della presidenza del Consiglio dei Ministri. - Segnalazione

Riportiamo il testo della lettera inviata in data 4 maggio u.s. al Dipartimento della P.S.:

"La Segreteria Provinciale del Siulp di Sassari, ed altre strutture territoriali, segnalano un'inquietante situazione originata da alcuni lotti di mascherine prodotte dall'azienda nominata in oggetto e distribuite al personale della Polizia di Stato.

Ci consta che diverse Procure della Repubblica abbiano da tempo avviato indagini sull'efficacia e sulla salubrità delle mascherine in questione sin da quando le stesse erano assegnate alle scuole.

La vicenda è assurda alla ribalta nazionale grazie ai programmi "Striscia la Notizia" e "Report", trasmessi sulle reti Mediaset e Rai.

In particolare, il servizio televisivo dedicato alla faccenda andato in onda su Mediaset, nel dare conto dello sgradevole odore emanato dalle mascherine, si è soffermato sull'analisi eseguita da un'azienda all'uopo incaricata che ha rivelato una capacità di filtrazione marcatamente inferiore allo standard previsto dalla legge. Anche il coefficiente di respirabilità processato nella medesima circostanza, sembra non essere aderente alla norma.

Pure la Rai, attraverso la trasmissione "Report" si è interessata della vicenda. Viene riferito, in particolare, della testimonianza di alcuni operai addetti alla produzione delle suddette mascherine che a causa della deperibilità dei materiali utilizzati e dello sgradevole odore emanato, sono dovuti ricorrere alle cure mediche. Se ciò fosse vero, cosa rischiano i poliziotti costretti ad indossare le mascherine in argomento è talmente scontato che sul punto, anche per rispetto di chi legge, evitiamo di soffermarci.

È d'obbligo invece osservare che, qualora il tenore della presente segnalazione dovesse trovare effettivo riscontro, sarebbe difficile comprendere i motivi per i quali, una dotazione di protezione dal virus già bandita dal comparto scuola, malgrado le inchieste giudiziarie e giornalistiche di cui si è fatto cenno, sia comunque rimasta nelle dotazioni del personale della pubblica sicurezza.

Tanto premesso, attesa la delicatezza della situazione che non si esclude possa gravare sulla salute dei colleghi a cui sono stati distribuiti i DPI in narrativa, si sollecita un intervento urgente che determini l'immediato ritiro dei lotti di mascherine eventualmente interessate al contesto e il reintegro delle stesse con altro dispositivo a norma di legge.

Nel rappresentare l'urgenza che il caso impone e in attesa di un cortese cenno di riscontro, si inviano distinti saluti."

Il veicolo non utilizzato parcheggiato in area privata va assicurato

L'obbligo di assicurare un veicolo non viene meno se lo stesso è idoneo a circolare né se è parcheggiato in un'area privata in attesa di demolizione.

Il principio è stato enunciato dalla Corte di Giustizia Ue, nella sentenza del 29 aprile 2021 emessa in relazione alla causa C-383/19. L'esonero dall'assicurazione civile obbligatoria vige solo per i veicoli che vengono ritirati regolarmente dalla circolazione.

La RC auto è infatti obbligatoria anche se il veicolo non può più circolare perché guasto e parcheggiato in un'area privata in attesa di demolirlo. Per la Cgue, che ha deciso su un caso verificatosi in Polonia, la stipula dell'assicurazione Rc auto è sempre obbligatoria, fatta eccezione per il caso in cui il veicolo venga ritirato regolarmente dalla circolazione. Vediamo però come e perché la Corte Ue è giunta a questa conclusione.

La vicenda che ha dato luogo alla decisione risale al 7 febbraio 2018. Il distretto di Ostrów, diventa proprietario di un veicolo immatricolato in Polonia, oggetto di confisca. Il distretto assicura il veicolo da lunedì 23 aprile 2018. Una perizia del 2 maggio 2018 però attesta che il mezzo è in pessime condizioni e che deve essere rottamato. Il distretto ne dispone quindi la rottamazione e il veicolo viene consegnato a un centro di demolizione, che emette un certificato attestante la radiazione del veicolo in data 22 giugno 2018.

Il Fondo di garanzia informa il distretto di aver constatato che detto veicolo non è stato assicurato fino al 22 aprile 2018. Il distretto quindi deve pagare una sanzione di 933 euro per non aver adempiuto all'obbligo di assicurare il veicolo nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018.

Il distretto a questo punto fa ricorso per far accertare che nel periodo suddetto non era tenuto a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile.

Con la sua sentenza del 29 aprile 2021 la Cgue risolve la questione attraverso l'interpretazione dell'art. 3 comma 1 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo che lo stesso "dev'essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile."

Secondo la Corte, l'obbligo di assicurazione non è collegato all'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto né al fatto che lo stesso abbia già causato danni. L'obbligo di assicurazione quindi non è escluso solo perché un veicolo immatricolato, in un determinato momento, non è idoneo a circolare perché in pessime condizioni e quindi incapace di cagionare danni. La sola intenzione di far demolire il mezzo non esonera il titolare dall'obbligo di assicurarlo.

Occorre poi considerare che l'assicurazione è finalizzata a tutelare le vittime d'incidenti stradali e che gli Stati hanno l'obbligo d'istituire un organismo che provveda a riparare i danni causati a cose o persone dai veicoli per i quali non è stato adempiuto l'obbligo di assicurazione. Regola che tuttavia rappresenta una extrema ratio non potendo considerarsi "come attuazione di un sistema di garanzia dell'assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli al di fuori di tali casi."

PRONTUARIO PRATICO OPERATIVO DI POLIZIA

Percorsi guidati per la rapida e corretta esecuzione degli interventi di polizia nel controllo del territorio

Un prontuario indispensabile, completo ed aggiornato, che:

- individua i campi operativi con i quali l'operatore di polizia deve misurarsi nell'attività di controllo del territorio;
- si basa sull'approccio: "cosa fare" e "cosa evitare" consentendo all'operatore di evitare errori di tipo pratico e/o legale;
- segue un criterio pragmatico che, partendo dalla casistica, sviluppa i migliori percorsi operativi facendo sintesi delle prassi, delle regole giuridiche e della giurisprudenza consolidata in materia.
- fruibile dall'operatore impegnato su strada, Centrali Operative o ufficio

Prezzo: euro 21,00 a copia (anziché euro 35,00) e spedizione gratuita per gli ordini cumulativi. Fino ad esaurimento scorte.

Le prenotazioni dovranno essere raccolte a cura delle Segreterie Territoriali SIULP



tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 19/2021 del 14 Maggio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123